



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il 19/03/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

BRANCATO VINCENZO, Presidente
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Relatore
GENNARO IGNAZIO, Giudice

in data 19/03/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2173/2024 depositato il 06/05/2024

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag.entrare - Riscossione - Catania - Indirizzo_1

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 3336/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 2 e pubblicata il 26/04/2024

Atti impositivi:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932022900448390600 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932022900448390600 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932022900448390600 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: insiste in appello

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 09.11.2022 Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava all'appellante l'intimazione di pagamento n. 293202290044883906000 avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 29320120005428448000 emessa con riferimento a ruolo formato dalla Camera di Commercio di Catania per l'omesso versamento dei diritti camerali anno 2007 e 2008; e la cartella di pagamento n. 29320120074308187000 emessa con riferimento a ruolo formato dalla Camera di Commercio di Catania per l'omesso versamento dei diritti camerali anno 2009.

Con ricorso notificato a mezzo pec il 02.01.2023 e depositato telematicamente il 21.04.2023, il sig. Ricorrente_1 impugnava innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania la suddetta intimazione di pagamento eccependo l'intervenuta prescrizione e decadenza del credito tributario nonché la nullità dell'intimazione per omessa/irregolare notifica delle prodromiche cartelle di pagamento.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio chiedendo rigettarsi il ricorso ed allegando documentazione inerente la notifica delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione impugnata.

In data 27.03.2024 parte ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale, alla luce della documentazione prodotta dal concessionario, evidenziava come tra la notifica delle due cartelle di pagamento (avvenuta rispettivamente in data 04.05.2012 ed in data 21.03.2013) e l'impugnata intimazione notificata il 09.11.2022, in assenza di atti interruttivi intermedi, fosse abbondantemente maturata la prescrizione quinquennale propria dei crediti tributari oggetto della predetta intimazione (diritti camerali). Inoltre, senza recesso alcuno dalla preliminare ed assorbente eccezione di prescrizione, evidenziava la nullità dell'impugnata intimazione di pagamento per invalidità della notifica di entrambe le prodromiche cartelle esattoriali notificate a mani del portiere ex art. 139, comma 3, c.p.c.

La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, sez. VI[^], con l'impugnata sentenza, rigettava il ricorso ritenendolo infondato in quanto le cartelle di pagamento sottese all'atto di intimazione impugnato sono state regolarmente notificate in data 4/5/2012 e in data 21/3/2013 così come documentato dall'ente impositore che ha prodotto le relative relate; le stesse pertanto sono divenute esecutive.

Propone appello il contribuente per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti esattoriali, per nullità dell'intimazione di pagamento per omessa/irregolare notifica degli atti presupposti e prodromici

L'appellata Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita.

All'udienza del 19 marzo 2026 la causa è posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato.

Con Sentenza n 34890/2023 la Cassazione ribadisce che il Diritto Camerale è soggetto alla prescrizione in

cinque anni.

Sul tema opera l'art. 2948 comma 1 n 4 del codice civile inerente a "gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi". Ordinanza del 11/08/2025 n. 23052 - Corte di Cassazione

Benché le cartelle risultino regolarmente notificate, come indicato dal Giudice di prime cure, l'impugnata intimazione notificata il 09.11.2022, in assenza di atti interruttivi intermedi, è stata emessa dopo che è maturata la prescrizione quinquennale propria dei crediti tributari oggetto della predetta intimazione (diritti camerali).

Sussistono ragioni per accogliere l'appello ed accogliere il ricorso di prime cure.

Le spese possono seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata dichiara illegittimo l'atto impugnato e le cartelle di pagamento sottese..

Condanna l'appellato Agente della Riscossione al pagamento a favore del contribuente delle spese di primo grado che si liquidano in euro 480,00 oltre IVA, diritti e rimborso delle spese generali al 15% e rimborso del contributo unificato e di secondo grado che si liquidano in euro 530,00 oltre IVA, diritti e rimborso delle spese generali al 15% e rimborso del contributo unificato.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 19 marzo 2026.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Massimo Riccardo Costanzo

Vincenzo Brancato